

Ordinanza dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi degli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti
Ordinanza AdC sul riciclaggio di denaro, ORD AdC

Modifica del xxx 2008

L'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro ordina :

I

L'ordinanza del 10 ottobre 2003 dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi degli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti¹ è modificata come segue :

Titolo

Ordinanza dell'Autorità di controllo sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Ordinanza dell'AdC sul riciclaggio di denaro, ORD AdC)

Art. 1 Campo d'applicazione e oggetto

¹ La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla vigilanza dell'Autorità di controllo secondo l'articolo 13 lettera b LRD.

² Essa definisce i loro obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, in particolare quelli previsti al capitolo 2 della legge sul riciclaggio di denaro.

Art. 2, lett. a, b, d, cifra 1, primo periodo, (concerne solo il testo francese), lett. e, f, g

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *Operazione di cassa*: ogni operazione in contanti (segnatamente il cambio e la vendita di assegni di viaggio), la sottoscrizione a contanti di titoli al portatore, i trasferimenti di denaro e di valori nonché la compera e la vendita di metalli preziosi, sempre che queste operazioni non siano legate ad una relazione d'affari continua;
- b. *relazioni d'affari continue*: relazioni d'affari che non si esauriscono nell'esecuzione di attività assoggettate uniche;
- e. *relazioni d'affari concernenti valori patrimoniali di esiguo valore*: relazioni d'affari continue per le quali la somma dei valori patrimoniali durante un

¹ RS 955.16

anno civile è inferiore a 1 500 franchi e per le quali la loro legalità è manifesta;

- f. *trasferimento di denaro e di valori*: il trasferimento di valori patrimoniali, escluso il trasporto fisico, attraverso l'accettazione di contante, assegni o altri mezzi di pagamento e il pagamento della somma corrispondente in contanti o in altra forma attraverso il trasferimento scritturale, la comunicazione, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio;
- g. *Intermediario finanziario direttamente sottoposto (IFDS)*: intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD, sottoposto alla sorveglianza diretta dell'Autorità di controllo secondo l'articolo 13 lettera b LRD.

Art. 3, frase introduttiva

Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate società di sede, le unioni di persone e le unità patrimoniali organizzate:

Art. 4 **Relazioni d'affari proibite**

¹ L'intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d'affari con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate (banche fittive), ad eccezione delle banche che fanno parte di un gruppo finanziario che è oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.

² L'intermediario finanziario non può intrattenere alcuna relazione d'affari con imprese o persone di cui sa o deve presumere che finanziano il terrorismo o costituiscono un'organizzazione criminale, oppure che sono membri di un'organizzazione di questo tipo, o la sostengono.

Art. 5, titolo

Concerne solo il testo francese

Titolo prima dell'art. 5a

Capitolo 2 Obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (art. 3 a 8 LRD)

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 5a **Obblighi per le relazioni d'affari di esiguo valore**

Nell'ambito delle relazioni d'affari continue di esiguo valore ai sensi dell'articolo 2 lettera e, per le quali la loro legalità è manifesta, l'intermediario finanziario può rinunciare al rispetto degli obblighi elencati agli articoli da 6 a 24.

Art. 5b Raccolta d'informazioni sulla relazione d'affari

¹ L'intermediario finanziario deve sistematicamente ottenere delle informazioni relative all'oggetto ed allo scopo di ogni relazione d'affari.

² L'estensione delle informazioni da raccogliere è in funzione del rischio che la relazione d'affari rappresenta.

Titolo prima dell'art. 6

Sezione 1a Identificazione della controparte (art. 3 LRD)

Art. 6, cpv. 3 e 4

³ L'intermediario finanziario verifica inoltre l'identità della persona che conclude la relazione d'affari in nome della controparte.

⁴ Egli verifica i poteri di rappresentanza della controparte in relazione a questa persona e li documenta.

Art. 7, cpv. 1 e 3

¹ Al momento dell'avvio di una relazione d'affari, l'intermediario finanziario identifica la controparte esaminando un documento d'identificazione di quest'ultima.

³ Sono ammessi tutti i documenti d'identità rilasciati da un'autorità svizzera o straniera e provvisti di fotografia.

Art. 8, cpv. 3 e 5

³ Al momento dell'identificazione, l'estratto del registro di commercio, l'attestato dell'ufficio di revisione nonché l'estratto di liste o banca dati non devono risalire a più di dodici mesi e devono riflettere la situazione attuale.

⁵ *Abrogato*

Art. 9, cpv. 1

¹ Con riserva dell'articolo 11, l'intermediario finanziario chiede i documenti d'identificazione in originale o in copia autenticata.

Art. 10, cpv. 1, lett. b e cpv. 2

¹ L'attestazione di autenticità della copia del documento d'identificazione può essere rilasciata da:

- b. un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD con domicilio o sede in Svizzera oppure un intermediario finanziario che esercita un'attività menzionata all'articolo 2 capoverso 2 LRD per il quale il domicilio o la sede sono all'estero, a condizione che egli sia sottoposto ad una vigi-

lanza e ad una regolamentazione equivalenti, in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

² Al momento dell'identificazione, l'attestazione di autenticità non deve risalire a più di dodici mesi.

Art. 11 Rinuncia all'attestazione d'autenticità ed assenza di documenti d'identità

¹ Per le relazioni d'affari concluse per corrispondenza, l'intermediario finanziario può rinunciare all'attestazione di autenticità se egli prevede delle misure ulteriori che permettano di verificare l'identità e l'indirizzo della controparte.

² Per le relazioni d'affari concluse per corrispondenza, l'intermediario finanziario può rinunciare all'attestazione di autenticità, quando esse riguardano esclusivamente l'emissione di una carta di credito per la quale il limite mensile è inferiore o uguale a 25 000 franchi.

³ Se la controparte non dispone di documenti d'identità ai sensi della presente ordinanza, l'identità può essere eccezionalmente accertata sulla base di altri documenti probanti. Questa situazione eccezionale deve essere giustificata in una nota.

Art. 12 Operazioni di cassa

¹ L'intermediario finanziario deve verificare l'identità della controparte se una o più transazioni che sembrano legate tra loro raggiungono o superano i seguenti valori soglia:

- a. 5 000 franchi per un'operazione di cambio;
- b. 1 500 franchi in caso di trasferimento di denaro e di valori;
- c. 25 000 franchi per tutte le altre operazioni di cassa.

² Quando delle nuove operazioni ai sensi del capoverso 1 sono effettuate con la stessa controparte, l'intermediario finanziario si assicura che l'identità della persona ordinante l'operazione coincida con quella figurante nei documenti utilizzati per l'identificazione della controparte a seguito della prima operazione effettuata ed appone una nota nell'incarto.

³ In caso di presenza di indizi secondo i quali i valori patrimoniali provengono da un'infrazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LRD, o servono come finanziamento del terrorismo, l'identità della controparte deve essere identificata, anche se i valori soglia non sono raggiunti.

Art. 13 Indicazioni sulla controparte ordinante negli ordini di pagamento

¹ Per tutti gli ordini di bonifico superiori ai 1 500 franchi, l'intermediario finanziario indica il nome, il numero di conto e l'indirizzo della controparte ordinante. In caso d'assenza di un numero di conto, l'intermediario finanziario deve utilizzare un numero d'identificazione unico. L'indirizzo può essere sostituito dal luogo e dalla

data di nascita della controparte ordinante, dal suo numero cliente o da un numero d'identità nazionale.

² Per i bonifici nazionali, l'intermediario finanziario può limitarsi all'indicazione del numero di conto o ad un numero d'identificazione unico, a condizione che sia in grado, nell'arco di tre giorni lavorativi e su richiesta dell'intermediario finanziario del beneficiario, di fornire le informazioni restanti.

³ L'intermediario finanziario regola la procedura da rispettare in caso di ricezione di ordini di bonifico contenenti delle informazioni incomplete sulla controparte ordinante ai sensi dei capoversi 1 e 2. In questo caso egli procede secondo un approccio basato sui rischi.

Art. 16, cpv. 1, lett. a, e cpv. 2

¹ Se la controparte non è l'avente economicamente diritto o vi sono dubbi in merito, l'intermediario finanziario deve chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante chi è l'avente economicamente diritto, segnatamente se:

- a. una persona che, in modo manifesto, non ha legami sufficientemente stretti con la controparte è in possesso di una procura che autorizza il prelievo di valori patrimoniali;

² Non è necessario richiedere una dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto per le società quotate in borsa.

Art. 18 Operazioni di cassa

¹ L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'identità dell'avente economicamente diritto se una o più transazioni che sembrano legate tra loro raggiungono o superano i seguenti valori soglia:

- a. 5 000 franchi per un'operazione di cambio;
- b. 1 500 franchi in caso di trasferimento di denaro e di valori;
- c. 25 000 franchi per le altre operazioni di cassa.

² Se esiste il dubbio che la controparte è l'avente economicamente diritto o quando emergono degli indizi secondo i quali i valori patrimoniali provengono da un'infrazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LRD, o servono come finanziamento del terrorismo, la dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto deve essere richiesta, anche se i valori soglia non sono raggiunti.

Art. 20, cpv. 1, frase introduttiva, lett. d

¹ Nel caso di unioni di persone, di trusts e di altre unità patrimoniali organizzate dove non vi è alcun avente economicamente diritto determinato, si deve esigere dalla controparte, al posto dell'accertamento dell'avente economicamente diritto, una dichiarazione scritta che attesti questa fattispecie. La dichiarazione della controparte deve inoltre contenere, per le seguenti persone, le informazioni richieste all'articolo 19:

d. curatori, protettori, ecc.

Art. 21, cpv. 2, lett. a e b

² Per intermediario finanziario sottoposto alla vigilanza in virtù di una legge specifica si intende:

- a. un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 LRD con domicilio o sede in Svizzera;
- b. un intermediario finanziario che esercita un'attività menzionata all'articolo 2 capoverso 2 LRD per il quale il domicilio o la sede sono all'estero, a condizione che egli sia sottoposto ad una vigilanza e ad una regolamentazione equivalenti.

Art. 22, cpv. 2

² Non è necessario richiedere una dichiarazione relativa all'avente economicamente diritto per le forme d'investimento collettive e le società di partecipazione quotate in borsa.

Art. 26, cpv. 1 e 2, lett. h

¹ L'intermediario finanziario che dispone di più di venti relazioni d'affari continue stabilisce dei criteri per individuare le relazioni d'affari che comportano un rischio elevato.

² In funzione dell'attività commerciale dell'intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

- h. Per le relazioni d'affari con degli intermediari finanziari con domicilio o sede all'estero: la legislazione in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo alla quale sono sottoposti.

Art. 27, cpv. 3, frase introduttiva

³ *Concerne solo il testo francese*

Art. 28, cpv. 1bis

^{1bis} Segnatamente nell'esecuzione di operazioni senza un contatto personale con la controparte, egli si assicura che i rischi legati all'utilizzo di nuove tecnologie siano, nell'ambito della gestione dei rischi, identificati, limitati e controllati in modo adeguato.

Art. 30a **Mantenimento delle relazioni d'affari dubbiose**

L'intermediario finanziario che decide di mantenere una relazione d'affari dubbiosa deve sorvegliarla in modo rigoroso.

Titolo prima dell'art. 31

Sezione 5 Ricorso a terzi

Art. 31, cpv. 1

¹ Per l'identificazione della controparte, l'accertamento dell'avente economicamente diritto, il rinnovo dell'identificazione della controparte o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto, così come per l'esecuzione di chiarimenti speciali, l'intermediario finanziario può ricorrere ad un altro intermediario finanziario, a condizione che quest'ultimo sia sottoposto ad una vigilanza e ad una regolamentazione equivalenti, in ambito di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Art. 32, cpv. 1, primo periodo

¹ L'identificazione della controparte può essere tralasciata se è già stata operata in modo equivalente alle modalità previste dalla presente ordinanza, nell'ambito del gruppo a cui appartiene l'intermediario finanziario. ...

Art. 33, cpv. 2, primo periodo

² Nel suo incarto, egli deve disporre di una copia dei documenti serviti per l'esecuzione degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Art. 34, cpv. 1

¹ L'intermediario finanziario allestisce e organizza la sua documentazione in modo da consentire all'Autorità di controllo o a un terzo da essa designato in virtù dell'articolo 18 capoverso 2 LRD di formarsi in ogni momento un giudizio attendibile sull'ottemperanza agli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Art. 35 Conservazione dei documenti

¹ L'intermediario finanziario deve conservare i documenti e i giustificativi in modo da essere in grado di soddisfare entro un termine ragionevole le richieste di informazioni dell'Autorità di controllo.

² I documenti e i giustificativi devono essere conservati in Svizzera, in un luogo sicuro e accessibile ad ogni momento.

³ La conservazione dei documenti in forma elettronica deve rispettare le esigenze previste dall'ordinanza del 24 aprile 2002 sui libri di commercio². Il server utilizzato deve essere situato in Svizzera. Nel caso contrario, l'intermediario finanziario

² RS 221.431

deve disporre in Svizzera di una copia attuale cartacea o elettronica dei documenti pertinenti.

Art. 36 Lealtà e formazione

L'intermediario finanziario provvede affinché il personale sia scelto con accuratezza ed egli si assicura che i suoi collaboratori ricevano una formazione di base e continua nei settori per loro determinanti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Art. 37, cpv. 1 e 2, lett. g e h (concerne solo il testo francese), cpv. 4 e 5

¹ L'intermediario finanziario che impiega più di dieci persone che esercitano un'attività assoggettata alla LRD, elabora delle direttive interne precisando le modalità di attuazione, nella sua impresa, degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

⁴ Le direttive interne devono essere comunicate in debita forma alle persone interessate.

⁵ L'Autorità di controllo può esigere dall'intermediario finanziario che non impiega più di dieci persone che esercitano un'attività sottoposta alla LRD, che egli elabori delle direttive interne, quando questo è necessario al fine di garantire un'organizzazione interna adeguata.

Art. 38, titolo, cpv. 1 e cpv. 2, frase introduttiva, lett. a e c

Servizio di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

¹ L'intermediario finanziario designa una o più persone qualificate che compongono il servizio di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

² Il servizio di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

- a. prepara le direttive interne sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e provvede alla loro applicazione;
- c. presta consulenza per ogni questione relativa alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Art. 39, cpv. 1 e 3

¹ L'intermediario finanziario che impiega più di venti persone che esercitano un'attività assoggettata alla LRD, designa una o più persone qualificate che sorvegliano l'ottemperanza agli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

³ L'Autorità di controllo può esigere, dall'intermediario finanziario che non impiega più di venti persone che esercitano un'attività sottoposta alla LRD, che egli designi uno o più controllori interni, quando questo è necessario al fine di garantire il con-

trollo del rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Art. 41, cpv. 1

¹ L'intermediario finanziario è tenuto a sottoporsi ad una revisione periodica relativa all'osservanza degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Art. 42, frase introduttiva

L'intermediario finanziario deve interrompere la relazione d'affari il più rapidamente possibile quando:

Art. 43, cpv. 2

² L'intermediario finanziario non può interrompere una relazione d'affari o autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali se vi sono segni concreti di un imminente sequestro o di un'altra misura di sicurezza da parte di un'autorità.

Art. 44a Diritto di comunicazione

Quando un intermediario finanziario non ha sospetti fondati di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo inerenti alla relazione d'affari, ma le sue osservazioni gli permettono di concludere che determinati valori patrimoniali provengono da un crimine, egli può fare uso del suo diritto di comunicazione ai sensi dell'articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale³ e comunicare i suoi indizi alle autorità di perseguimento penale e all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

Art. 45, primo periodo

Quando un intermediario finanziario rifiuta una relazione d'affari o la interrompe in applicazione degli articoli 15, 23, 42, o in seguito a dei chiarimenti speciali secondo l'articolo 29, egli non può autorizzare il prelevamento di valori patrimoniali che raggiungono o superano la somma di 25 000 franchi, salvo se la forma permette alle autorità di seguirne le tracce («paper trail»). ...

Art. 46

Quando l'intermediario finanziario non è in grado di bloccare dei valori patrimoniali, informa l'intermediario finanziario sottoposto alla legge sul riciclaggio di denaro che è in grado di procedere a questo blocco.

³ RS 311.0

Art. 48

¹ Le esigenze previste all'articolo 6 capoverso 3 e 4, devono essere applicate alle relazioni d'affari avviate dopo l'entrata in vigore della presente modifica, o quando un rinnovo dell'identificazione della controparte o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto deve essere eseguito conformemente all'articolo 24.

² L'intermediario finanziario deve conformarsi alle esigenze di cui all'articolo 13 a partire, al più tardi, dal 1° gennaio 2009.

II

La presente modifica entra in vigore il xxx 2008.

xxx 2008

Amministrazione federale delle finanze

Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro:

Peter Siegenthaler